


Sistemi giudiziari negli Stati membri - Belgio

 La versione originale in lingua [nl](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

In questa sezione si trova una panoramica dell'organizzazione degli organi giurisdizionali.

Organizzazione della giustizia – sistema giudiziario

Il sistema giudiziario belga è un **sistema di tradizione civilista**, che comprende un insieme di norme codificate, applicate e interpretate dai giudici.

In Belgio, l'organizzazione degli organi giurisdizionali è di **competenza esclusivamente federale**.

Principi

Prima di illustrare l'organizzazione giudiziaria in Belgio, occorre rammentare alcuni principi costituzionali e generali **relativi all'organizzazione del potere giudiziario**.

La Costituzione ha previsto (come per gli altri due poteri: legislativo ed esecutivo) un potere giudiziario assicurato dagli organi giurisdizionali. Gli organi giurisdizionali costituiscono così un **potere indipendente** parallelamente agli altri poteri costituzionali.

Il potere giudiziario è assicurato dagli organi giudiziari nell'ambito delle disposizioni costituzionali e di legge. Il potere giudiziario ha il compito di giudicare applicando il diritto: esso definisce le controversie in materia civile e applica il diritto penale nei confronti di chi ha commesso un reato. Si distingue tra la magistratura cosiddetta "seduta" (i giudici e i consiglieri nelle corti e nei tribunali) e la magistratura cosiddetta "in piedi" (il pubblico ministero o "*parquet*").

Ai sensi degli articoli 144 e 145 della Costituzione, le controversie che hanno ad oggetto diritti civili sono esclusivamente di competenza dei tribunali e quelle che hanno per oggetto i diritti politici sono di competenza dei tribunali salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

I tribunali e gli altri organi giurisdizionali possono essere istituiti esclusivamente in base alla legge. Ai sensi dell'articolo 146 della Costituzione non si possono creare commissioni né tribunali straordinari: ciò a prescindere dalla denominazione che viene data a questi stessi organi.

Le **udienze** che si tengono nei tribunali sono **pubbliche** a meno che tale pubblicità non sia pericolosa per l'ordine pubblico o per la morale; in questo caso il tribunale lo dichiara con un provvedimento ex articolo 148, primo comma della Costituzione. Il principio della pubblicità delle udienze permette tra l'altro di garantire la trasparenza della giustizia.

Le pronunce degli organi giurisdizionali devono essere **motivate** e vengono lette in udienza pubblica (articolo 149 della Costituzione). L'obbligo della motivazione, previsto dalla Costituzione e dall'articolo 780 del *Code judiciaire* impone al giudice di rispondere ai motivi in fatto e in diritto sollevati nelle conclusioni delle parti. La motivazione dev'essere completa chiara, precisa e adeguata. L'obbligo di motivazione delle pronunce, come l'indipendenza del giudice garantisce il cittadino contro l'eventuale arbitrio del giudice e gli permette alla luce della motivazione di valutare la possibilità di impugnare la sentenza dinanzi al giudice d'appello o dinanzi alla Corte di cassazione.

L'indipendenza dei giudici nell'esercizio delle loro competenze e quella del pubblico ministero nell'esercizio delle ricerche e delle azioni individuali (fatto salvo il diritto del ministro competente di ordinare azioni e di emanare direttive vincolanti di politica nell'ambito del diritto penale, comprese le direttive in materia di politica d'investigazione e delle azioni penali) sono sancite dall'articolo 151, primo comma della Costituzione.

Ai sensi del paragrafo 4 della medesima disposizione, i giudici di pace, i giudici dei tribunali, i consiglieri delle corti e della Corte di cassazione sono **nominati dal Re** in base alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

I giudici sono nominati a vita. Il pensionamento è previsto a un'età stabilita dalla legge e percepiscono la pensione prevista dalla legge. I giudici possono essere rimossi dal loro incarico o possono essere sospesi solo per effetto di una sentenza. Lo spostamento di un giudice può verificarsi solo con una nuova nomina e con il suo consenso (articolo 152 della Costituzione). Inoltre, il Re nomina e revoca i funzionari del pubblico ministero presso le corti e i tribunali (articolo 153 della Costituzione).

Gli stipendi dei membri dell'ordine giudiziario sono fissati dalla legge (articolo 154 della Costituzione).

Peraltro, nessun giudice può accettare di essere dipendente del governo, salvo il caso in cui eserciti le funzioni giurisdizionali gratuitamente e fatti salvi i casi di incompatibilità stabiliti dalla legge (articolo 155 della Costituzione).

Tipo di giurisdizione

In Belgio esistono **cinque grandi zone giudiziarie**, vale a dire cinque distretti di Corte d'appello: Bruxelles, Liegi, Mons, Gand e Anversa.

Tali distretti sono suddivisi in 27 circondari giudiziari che hanno ciascuno **un tribunale di primo grado**. Esistono 12 circondari giudiziari in tutto il territorio belga. Nel circondario giudiziario di Bruxelles vi sono due tribunali di primo grado (uno di lingua neerlandese e uno di lingua francese).

Inoltre, nei circondari giudiziari esistono **9 tribunali del lavoro e 9 tribunali commerciali**.

A loro volta i circondari sono divisi in 187 cantoni giudiziari in ciascuno dei quali esiste un ufficio del **giudice di pace**.

Ciascuna delle dieci province e il circondario amministrativo di Bruxelles-Capitale ha **una Corte d'assise** che non è un organo giurisdizionale permanente e viene costituita ogni volta che vi siano imputati rinviati a giudizio davanti ad essa.

La natura e la gravità di un reato, la natura della controversia e l'importanza del valore della controversia determinano **il tipo di organo giurisdizionale** dinanzi al quale occorre presentarsi.

In alcuni casi, in base alla natura della controversia si stabilisce il tribunale competente. Pertanto, il giudice di pace è competente per quanto riguarda i conflitti di vicinato e il tribunale di primo grado è competente in materia di divorzio. In altri casi, il criterio deriva dalla qualifica delle parti. In linea di principio, le controversie che contrappongono commercianti sono nella maggior parte dei casi discusse dinanzi al tribunale commerciale.

Una volta stabilito il tribunale competente, occorre designare **il luogo** in cui la causa dovrà essere esaminata.

In materia civile, l'azione può svolgersi dinanzi al giudice del domicilio del convenuto o dinanzi al giudice del luogo in cui l'impegno è stato assunto o dovrebbe essere assolto.

In materia penale, il tribunale del luogo in cui il reato è stato commesso, il tribunale del luogo in cui l'indagato risiede e il tribunale del luogo in cui potrà trovarsi sono ugualmente competenti. Per le persone giuridiche, si tratta del tribunale del luogo della sede sociale e quello della sede operativa della suddetta persona giuridica.

Le corti e i tribunali e la relativa gerarchia:

Le corti e i tribunali sono organizzate in base a una struttura gerarchizzata. La struttura delle corti e dei tribunali è la seguente:

4	CORTE DI CASSAZIONE		
3	Corti d'appello	Corti d'appello del lavoro	Corti d'assise
2	Tribunali di primo grado	<i>Tribunaux du travail</i>	Tribunali commerciali
1	Giudici di pace	<i>Tribunaux de police</i>	

Le sentenze dei tribunali sono definite *jugements*. Le sentenze delle corti d'appello, delle corti d'appello del lavoro delle corti d'assise e della Corte di cassazione sono definite *arrêts*.

I **giudici civili** trattano essenzialmente le controversie di diritto privato nelle quali le parti possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche.

L'obiettivo della **giustizia penale** è quello di punire gli autori di fatti punibili con le pene previste dalla legge (pena della reclusione, lavori, ammende,...).

Nel caso in cui una delle parti voglia contestare una sentenza pronunciata da un tribunale sono previsti vari **mezzi d'impugnazione** che permettono alle parti in causa o, in alcuni casi, a terzi di ottenere una nuova pronuncia in una causa già definita con sentenza da un giudice. I mezzi d'impugnazione sono divisi in due categorie: mezzi d'impugnazione ordinari e straordinari.

Esistono due tipi di mezzi di impugnazione: l'opposizione e l'appello.

L'**opposizione** permette all'imputato condannato in contumacia di opporsi alla sentenza. In questo caso l'organo giurisdizionale che ha sentenziato viene adito di nuovo per pronunciarsi nell'ambito della causa intesa nel suo complesso.

Fatta eccezione per un numero limitato di casi per i quali non è possibile, l'**appello** è un diritto che può essere esercitato da tutte le parti interessate: il condannato, la parte civile, la parte attrice e quella convenuta nonché il pubblico ministero hanno tutti la possibilità di impugnare in toto la sentenza di primo grado. L'appello viene sempre esaminato da un organo giurisdizionale superiore a quello che ha emesso la sentenza di primo grado.

La tabella seguente fornisce una **breve descrizione degli organi giurisdizionali che trattano le impugnazioni**, in funzione dell'organo giurisdizionale da cui proviene la sentenza nei confronti della quale si intende proporre appello:

Sentenza		Appello
Giudice di pace	- cause civili	Tribunale di primo grado (sezione civile)
	- cause commerciali	Tribunale commercial
<i>Tribunal de police</i>	- cause penali	Tribunale di primo grado (<i>Tribunal correctionnel</i>)
	- cause civili	Tribunale di primo grado (Tribunale civile)
Tribunale del lavoro		Corte d'appello del lavoro
Tribunale di primo grado		Corte d'appello
Tribunale commerciale		Corte d'appello

In grado d'appello, i giudici (in un tribunale) o i consiglieri (in una Corte) deliberano una seconda e ultima volta sul merito della causa e decidono in modo definitivo. Tuttavia, le parti hanno una ulteriore possibilità: il **ricorso in cassazione**.

Infatti, oltre ai mezzi di impugnazione ordinari esistono mezzi di impugnazione "straordinari" tra i quali il più importante è il **ricorso in cassazione** che non costituisce un terzo grado di giudizio. La Corte di cassazione non esamina i fatti di causa ma è giudice di legittimità.

Oltre ai tribunali e alle corti succitate in Belgio esistono altri due organi giurisdizionali con funzioni di controllo: il **Consiglio di Stato e la Corte costituzionale**. Il Consiglio di Stato è un organo di alta giurisdizione amministrativa e controlla l'amministrazione; esso interviene nel caso in cui il cittadino ritenga che l'amministrazione non abbia rispettato la legge. Il ruolo della Corte costituzionale è quello di assicurare che le leggi, i decreti e le ordinanze siano conformi alla Costituzione e vigilare sulla corretta ripartizione delle competenze tra i poteri pubblici in Belgio.

Banche dati giuridici

[Il portale del potere giudiziario del Belgio](#) tra l'altro dà accesso alla giurisprudenza, alla legislazione belga e al *Moniteur belge*.

L'accesso a tali banche è gratuito?

Sì l'accesso alla banca dati è **gratuito**.

Links collegati

[Service Public Fédéral Justice](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 03/08/2017